

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 68 DEL 19/12/2024

OGGETTO: PROROGA POSIZIONE DI TELELAVORO DEL DIPENDENTE SIG. GIOACHINO CALI' ANNO 2025. Art. 120 VIGENTE CCNL.-

L'anno duemilaventiquattro il giorno Diciannove del mese di Dicembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale sita in Catania Via Anticamera 1/A il dott. Calogero Ferrantello, nominato con D.A. n. 23/GAB del 18.03.2024 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, dott. Geol. Gaetano Punzi nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge e con gli strumenti informatici a disposizione;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei

Consorzi medesimi, il “*periodo transitorio*” istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n. 989 del 02/07/2020 di presa d’atto della suddetta Delibera;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D.A. n. 9/GAB del 17/01/2024, notificato a questo Consorzio con P.E.C. del 17/01/2024, acquisita agli atti con protocollo n. 512 del 19/01/2024;

PREMESSO che all’art. 120 del CCNL è previsto che “I Consorzi hanno facoltà di definire progetti per la sperimentazione del telelavoro e di attuarli, d’intesa con i lavoratori, con le modalità e nei limiti stabiliti nell’allegato T al presente contratto collettivo”;

VISTA la delibera n. 101 del 29/12/2023 con la quale, per il perdurare delle motivazioni citate nelle precedenti istanze dal sig. Cali, veniva prorogata la posizione di telelavoro fino a tutto il 31/12/2024;

VISTA la nuova istanza n. 8902 del 13/12/2024 con la quale il dipendente sig. Cali richiede la proroga della posizione del telelavoro permanendo immutate le motivazioni personali citate nelle precedenti istanze a sostegno della stessa;

VISTA la relazione a firma del Dirigente dell’Area Amministrativa dott. Giovanni Gurrieri;

RITENUTE valide le motivazioni addotte dal dipendente e quindi di potere prorogare la posizione di telelavoro richiesta per il dipendente sig. Cali Gioachino;

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2024 – 2026 adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 19/07/2024 e approvato dal competente organo tutorio con D.R.S. 5979 del 9/08/2024;


CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale;

DELIBERA

- Di approvare lo schema di contratto di assegnazione a posizione di telelavoro in regime di sperimentazione, allegato alla presente;
- di prorogare la posizione di telelavoro al dipendente sig. Cali Gioachino a seguito della sottoscrizione del predetto contratto e fino al 31/12/2025 in regime di sperimentazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Direttore Generale
Dott. Geol. Gaetano Punzi



Il Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello



CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

97100 – RAGUSA – Via Della Costituzione s.n. - Codice Fiscale: 92014990888

Telefono 0932/686233 – 0932/627282 - fax 0932/1943569

Sito: www.consorziobonifica8rg.it

email: consorzio8rg@gmail.com – consorzio8rg@tin.it

email-certificata: ragusa@pec.consorziobonificasicilia.it


====o0o====

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.9.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n.8 del 30.10.2017



CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE A POSIZIONE DI TELELAVORO

Con la presente scrittura privata, che si redige in duplice originale, fra il Dott. Calogero Ferrantello, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica e il dipendente sig. Gioachino Calì nato a Cuneo l'11/08/1973, C.F.: CLAGHN73M11D205J conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Assegnazione di telelavoro domiciliare

Il sig. Calì Gioachino viene assegnato a seguito di propria richiesta a posizione di telelavoro per l'espletamento delle mansioni in atto effettuate ed in particolare l'elaborazione delle buste paghe, dei contributi e di tutti gli atti connessi relativi agli impiegati consortili secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto in applicazione della delibera n. _____ del _____ e del vigente C.C.N.L. di categoria.

Art. 2

Luogo ed inizio dello svolgimento della prestazione

Lo svolgimento della attività di telelavoro è da intendersi in regime temporaneo per un anno a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025 ed avverrà presso il domicilio del lavoratore fino al 31 dicembre 2025.

Art. 3

Modalità di svolgimento

La prestazione verrà svolta nel rispetto dei cinque giorni lavorativi (lunedì – venerdì) e del limite di orario di lavoro di 36 ore settimanali, quale risultante dalla normativa e dal contratto vigente, e sarà distribuito secondo le valutazioni del lavoratore compatibilmente con le esigenze del lavoro, nell'arco della giornata, con la sola eccezione di due ore e precisamente dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13:00, nell'ambito del normale orario di lavoro, durante le quali deve essere obbligatoriamente garantita la reperibilità per comunicazioni e contatti da parte dell'Amministrazione. Il lavoratore che eccezionalmente, per ragioni legate allo stato di salute suo o dei suoi familiari, o per altri giustificati motivi, deve allontanarsi durante la fascia concordata di reperibilità, deve darne comunicazione preventiva alla Amministrazione Consortile.

Il lavoratore effettuerà la propria prestazione presso il domicilio di Mentana (Roma) in via Monterotondo n. 32 e, per una settimana al mese, presso la sede del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa da concordare con il capo settore Ragioneria.

Art. 4 **Obblighi e diritti delle parti**

Al fine di accertare la congruità del luogo di lavoro, il sig. Calì Gioachino presenterà una relazione redatta da tecnico idoneo attestante che la postazione di lavoro è idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza, di ambiente e salute sui luoghi di lavoro vigenti.

Tenuto conto che l'attivazione della postazione di telelavoro avviene su richiesta e motivazione personale del dipendente tutti gli oneri relativi all'idoneità del luogo di lavoro, all'acquisto e al mantenimento in efficienza delle attrezzature e strumenti di lavoro necessari per svolgere la prestazione per come richiesta dall'Ente, ivi inclusi l'efficienza continua dell'accesso a internet, sono a totale carico dello stesso.

Il sig. Calì Gioachino si impegna, in ogni caso, ad utilizzare le eventuali attrezzature informatiche fornite dall'Ente esclusivamente per lo svolgimento delle attività di telelavoro concordate ed a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro svolto e su tutte le informazioni contenute nella banca dati.

Con preavviso di 30 giorni l'Ente può sospendere senza oneri aggiuntivi la posizione di telelavoro. Ove il rientro è richiesto d'urgenza, anche provvisoriamente, i costi dei mezzi di trasporto saranno a carico dell'Ente.

In caso di accertato inadempimento l'Ente potrà disporre la revoca della posizione di telelavoro attivata con il presente contratto e il rientro in sede del dipendente con oneri a carico dello stesso.

Art. 5 **Trattamento economico e rimborsi**

Il trattamento economico spettante al sig. Calì Gioachino non subirà alcuna modifica rispetto a quanto previsto per il personale dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario.

Ragusa li

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA
Il Commissario Straordinario
Dott. Calogero Ferrantello

IL LAVORATORE